

## COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BARI

Bari, 09 maggio 2012

*Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Pref. Francesco Paolo TRONCA*

*Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  
Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Ing. Alfio PINI*

*Alla Direzione Centrale per l'emergenza e  
il soccorso tecnico urgente  
Dott. Pippo S. MISTRETTA*

*Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Pref. Carla CINCARILLI*

*Al Prefetto di Bari  
Dott. Mario TAFARO*

*Al Servizio Ispettivo Antincendi Aeroportuale e  
Portuale per l'Italia Meridionale e la Sicilia  
Ing. Santo ROGOLINO*

*Al Direttore Regionale VV.F. Puglia  
Ing. Michele DI GREZIA*

*Al Comandante Prov.le VV.F. Bari  
Ing. Cesare GASPARI*

*E p. c. Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Bari*

*Alla Procura Regionale della Corte dei Conti  
Sede Giurisdizionale per la Puglia Bari*

**Oggetto: Gestione Comando VV.F. Bari: Mancato espletamento dei servizi di vigilanza antincendio nel porto di Bari da parte del personale operativo del Comando Vigili del Fuoco di Bari.**

**Egregi,**

risulterebbe che nel porto di Bari si attuano servizi di vigilanza antincendio (bunkeraggi) da parte di ditte private che non avrebbero titolo a svolgere tali servizi in quanto la normativa vigente prevede che tale compito debba essere svolto prioritariamente dai Vigili del Fuoco; solo nella eventualità accertata che non sia disponibile la squadra VVF il servizio potrà essere svolto da Guardia Fuochi abilitate ovvero ditte private autorizzate a condizione che questi ultimi siano in grado di garantire mezzi/attrezzature equivalenti a quelle in dotazione dei Vigili del Fuoco.

Le scriventi OO.SS. ritengono che tale situazione possa essere valutabile come Danno Erariale e minaccia per la sicurezza dei cittadini e di tutti gli operatori portuali.

All'uopo, si citano le sotto elencate disposizioni di legge:

**- Legge n. 690 del 13 maggio del 1940 (Art.1 Art.9)**

*Articolo 1  
Il servizio antincendi nei porti dipende dai comandanti di porto ed è esplicito dai corpi provinciali dei vigili del fuoco (1). Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 960 (2).*

*Articolo 9  
Per integrare l'opera dei vigili del fuoco, i comandanti di porto, di concerto, col competente comandante provinciale,*

costituiranno, ove necessario, squadre ausiliarie antincendi, formate da personale volontario appartenente alla gente di mare o alle maestranze portuali. Il personale componente tali squadre, è chiamato a prestar servizio per addestramento o per prestazione di soccorso ed è retribuito limitatamente a tale servizio.

**Legge n. 850 del 27.12.1973. all'art 20**, ribadisce quanto citato all'art 9 della L. 690/40 in relazione alla possibilità, da parte di società private, di esercitare i servizi integrativi antincendio, previo l'accertamento di determinati requisiti di idoneità, da parte del Comandante di Porto e su conforme parere del Comandante dei Vigili del Fuoco.

- **Circolare MI. SA. n. 27 del 7.10.1991**

il Ministero dell'Interno Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi ha disposto la ripresa da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei servizi di vigilanza antincendi anche nei porti;

- **Decreto legislativo 8 marzo 2006 (Art.18 punto 1)**

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Servizi di vigilanza antincendio.

(articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437).

1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione.

La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

**DPR n.577 del 29/08/1982 (approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi).**

Art. 1. Obiettivi e competenze. -

La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.

Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

- **Lettera Circolare del Ministero Marina Mercantile N. 520524/22.05.1974**

Il servizio di vigilanza antincendio in ambito portuale, svolto dai predetti soggetti (guardie ai fuochi), debba essere considerato integrativo e non sostitutivo a quello espletato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

- **Parere del Consiglio di Stato, adunanza della Sezione 681/92 del 13 luglio 1994**

attribuzione maggiore responsabilità dell'organizzazione del servizio antincendi in ambito portuale da parte del comandante provinciale dei vigili dei fuoco con il richiamo dell'articolo 1 della legge 469/196 l.

Pertanto, disaminando la legislazione vigente, possiamo ribadire che la vigilanza antincendio nei porti è compito esclusivo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, mentre i privati possono attuare un servizio integrativo antincendio subordinati alla disponibilità dei VV.F., **Legge n. 850 del 27.12.1973. all'art 20**; una esclusività ulteriormente sancita **dall'art. 18 del d.l.g. 8 marzo 2006**: La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici che è finalizzata a completare le misure dell'attività di prevenzione incendi, che costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ciò premesso, si evidenziano talune incongruenze derivate dalle ordinanze portuali di Bari, la n.53 2002, la n. 48 2004, dove la ditta privata Sermar chiede che il servizio preventivo antincendio venga autorizzato in regime concorrenziale e non subordinato all'indisponibilità dei VV.F. per il bunkeraggio di navi passeggeri.

Dopo tale richiesta, formatasi una non meglio specificata Commissione Tecnica, con la presenza di un rappresentante VVF, è stato definito che le ditte autorizzate a svolgere il servizio integrativo antincendio possono effettuare senza condizione lo svolgimento di tale attività, a nostro avviso contravvenendo alle norme sopra citate.

Quindi siamo a chiedere chiarimenti sull'ordinanza portuale, il ruolo del rappresentate VV.F. in seno alla commissione tecnica, il mancato rispetto delle leggi vigenti.

Cordiali saluti.

Allegati:

Ordinanza Capitaneria di porto di Bari: n. 48 del 2004

Ordinanza Capitaneria di porto di Siracusa: n. 220 del 16/10/2007 art.100

CGIL

CONAPO

CISAL

UGL

F. De Cosimo

A. Console - V. De Rosa

L. Dellerano - G. Scardigno

P. Magrone - Tomasiello



## CAPITANERIA DI PORTO BARI

ORDINANZA N. 48/2004

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI BARI:

- VISTA** la Circolare Titolo: Porti - Serie VIII - n.16 in data 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna -;
- VISTA** la propria Ordinanza n.52/02 in data 09.11.2002 con la quale, in attuazione della circolare di cui sopra, è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi all'ormeggio nel porto di Bari";
- VISTO** il foglio della SERMAR s.a.s. in data 06.04.2004, con il quale la società in parola, in qualità di ditta autorizzata a svolgere il servizio integrativo antincendio nel porto di Bari ai sensi dell'Ordinanza n.53/2002 emanata in data 15/11/2002 dalla Capitaneria di Porto di Bari, ha chiesto di modificare l'art.6 - comma 17 - del regolamento precitato, prevedendo la possibilità per le ditte private debitamente autorizzate, di svolgere, in regime concorrenziale e non subordinato alla indisponibilità dei V.V.F., il servizio preventivo antincendio alle navi da passeggeri durante il bunkeraggio;
- VISTO** il parere della Commissione Locale ex art 48 Reg. Cod.Nav., riunitasi presso la Capitaneria di Bari in data 23.09.2004 al fine di verificare l'idoneità tecnica delle ditte private a svolgere l'attività in parola in regime di libera concorrenza;
- VISTO** il foglio n.243 in data 04.10.2004 della RACCOMAR - Sezione locale di Bari-, con cui si evidenzia la penalizzazione esistente a carico delle unità da passeggeri che effettuano bunkeraggio nel porto di Bari, con specifico riferimento alle modiche quantità di carburante, a causa del periodo temporale minimo di impiego del personale dei V.V.F. risultante superiore alla reale attività posta in essere;
- CONSIDERATO** che le ditte private autorizzate a svolgere il servizio integrativo antincendio, nonché il personale dipendente (guardie ai fuochi) sono, a mente della vigente disciplina, giudicate idonee "senza condizione" allo svolgimento di tale attività da parte di apposita commissione tecnica cui partecipa, in qualità di membro, anche un funzionario del Comando Provinciale dei V.V.F. Bari;
- ATTESO** che, pur ritenendo tecnicamente paritetica l'idoneità a svolgere il servizio preventivo antincendio, si osserva che nei casi di rifornimenti di maggiore entità (p.es. superiori a 2 autobotti) è più congruo e opportuno l'intervento dei Vigili del Fuoco, anche per la maggiore disponibilità di uomini e mezzi;

**ORDINA**

**ART.1)** L'art.6 - comma 17 - , del "Regolamento per le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi all'ormeggio nel porto di Bari", approvato con l'Ordinanza n.52/02 in data 11.09.2002 della Capitaneria di Porto di Bari, è sostituito dal seguente:

Il bunkeraggio alle navi da passeggeri (Ro-Ro e Crociere), per quantitativi non superiori a due autobotti (ferma restando la limitazione di cui al precedente comma 2), qualunque sia la banchina presso cui le stesse sono ormeggiate, è vincolato alla presenza sul posto di una squadra di vigilanza antincendio composta da 3 unità (V.V.F. o ditta privata autorizzata).

Per quantitativi superiori, in relazione all'oggettiva situazione di pericolo esistente e rinveniente dall'immediata adiacenza delle banchine stesse alle aree di sosta dei numerosi mezzi e passeggeri in attesa di imbarco/sbarco, il bunkeraggio è vincolato alla presenza sul posto di una squadra di vigilanza antincendio composta da tre unità dei V.V.F.

In tale ultimo caso, nella eventualità non sia disponibile la squadra dei V.V.F., il servizio potrà essere svolto da ditta privata autorizzata.

In caso di intervento di squadra dei Vigili del Fuoco, la stessa dovrà essere dotata di autopompa antincendio.

In caso di intervento di ditta privata debitamente autorizzata, il servizio potrà essere svolto a condizione che la stessa disponga in sito di:

- n.1 autopompa carrellabile di portata non inferiore a 1500 lt/min. e pressione non minore a 5 Kg/cm<sup>2</sup>, dotata di premescolatore e cannoncino lancia schiuma, autonomia 2 ore, nonché di manichette di idonea lunghezza con boccellini a pioggia;
- n.1 apparato radio portatile antideflagrante VHF/FM per ogni "guardia ai fuochi" in servizio, operante sui CH 12/16;
- n.1 autovettura di servizio dotata di analoga apparecchiatura radio, in collegamento costante con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Bari;

**ART.2)** Gli allegati n. 1 e 2 al "Regolamento per le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi all'ormeggio nel porto di Bari", approvato con l'Ordinanza n.52/02 in data 11.09.2002, sono sostituiti da quelli allegati alla presente ordinanza.

**ART.3)** La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 1 DIC. 2004

**ART.4)** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Bari, **19 NOV. 2004**

IL COMANDANTE  
C.A.(CP) Giuseppe CIULLI

**CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA**  
**ORDINANZA N.220 DEL 16/10/2007**

**Art. 100**  
**(Prescrizioni)**

Il bunkeraggio a mezzo autobotte può essere effettuato solo in casi eccezionali da valutarsi di volta in volta e quando non risulti possibile effettuarlo a mezzo di impianti fissi/distributori automatici.

Le relative operazioni di rifornimento a mezzo autobotti possono essere autorizzate, esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità non inferiore od uguale a 60° C, unicamente nel Porto Grande di Siracusa, lungo le banchine commerciali nn. 1 e 2 del molo S. Antonio ovvero, qualora dette banchine siano occupate, presso altra banchina ritenuta idonea in relazione alle caratteristiche della nave da rifornire.

Fermo restando quanto previsto dal precedente Capo I, il bunkeraggio con autobotti è soggetto alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- la quantità di prodotto erogabile non deve superare le 30 tonnellate per ogni singola operazione;
- le autobotti devono recarsi una per volta nella zona assegnata per il bunkeraggio solo a nave pronta a ricevere il rifornimento e la permanenza dei mezzi in porto deve essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni;
- qualora il bunkeraggio venga effettuato in orario notturno devono essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo tutto il piano di lavoro, i valori di illuminamento non inferiori a 10 lux a mt.1 dallo stesso;
- il personale di sorveglianza in coperta deve mantenere il collegamento VHF/FM ch 16 con l'Autorità Marittima, alla quale deve essere comunicato l'inizio ed il termine delle operazioni, nonché qualsiasi ritardo, interruzione o sospensione delle operazioni di bunkeraggio, specificandone i motivi;
- la nave deve inalberare i previsti segnali del C.I.S. (bandiera BRAVO); in caso di bunkeraggio in ore notturne, le unità interessate devono mostrare i fanali stabiliti al riguardo dalla Colreg '72;
- deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa;

il comandante/conducente della nave, o l'ufficiale da questi incaricato, deve controllare in particolare che:

- sia avvenuto il corretto attacco delle manichette a bordo;
- gli ombrinali della nave siano chiusi, accertandosi che il personale destinato alle operazioni di rifornimento abbia perfetta conoscenza delle relative apparecchiature di bordo, incluse le posizioni dei tubi di troppo pieno e di sfogo d'aria, dei tubi di sonda e degli indicatori di livello di tutti i depositi.;
- durante le operazioni di rifornimento sia assicurato un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo;
- il personale della nave stazioni in coperta per la suddetta vigilanza, pronto a far sospendere il pompaggio in caso di necessità. La squadra antincendio, ove prevista, deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate. Detto personale deve essere munito di apparato radio portatile con cui instaurare un contatto al fine del coordinamento delle varie fasi delle operazioni riportate di seguito. Il personale di vigilanza, prima dell'inizio delle operazioni, deve assicurarsi che le valvole dell'impianto di ricezione di bordo siano aperte; di tale apertura e della disponibilità a ricevere il prodotto deve essere data comunicazione via radio al personale in prossimità della stazione di pompaggio, il quale solo dopo tale comunicazione può acconsentire all'inizio delle operazioni;
- il rifornimento avvenga a circuito chiuso;
- gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina e dei motori, siano provvisti di parascintille;
- per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave, all'autobotte e le manichette di collegamento, per un raggio di 20 metri non sostino altri automezzi, navi o persone non autorizzate. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con installazione di un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento siano collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, i seguenti mezzi estinguenti: n.2 estintori a schiuma (o di corrispondente efficacia) della capacità di litri 10 ciascuno ed i presidi anti-inquinamento (contenitore di sabbia ed attrezzi per lo spandimento);
- le operazioni di bunkeraggio siano effettuate sotto il diretto controllo di personale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento, ed il conducente dell'autobotte rimanga sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza i provvedimenti necessari in caso di emergenza;

- le autobotti siano in possesso di tutte le abilitazioni e certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- durante il rifornimento siano sospese le operazioni commerciali della nave: eventuali deroghe al riguardo possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento;
- nella zona interessata dal rifornimento, non si svolga alcuna operazione con uso di fiamma libera o, comunque, che possa generare scintille o calore.

Durante le operazioni di rifornimento deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e/o di Guardia ai Fuochi, con un numero minimo di 2 (due) unità. Per l'espletamento del predetto servizio di vigilanza, la relativa istanza deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, con almeno due giorni di preavviso. Detto servizio deve essere reso ai sensi del D.L.vo 8 marzo 2006 n. 139 – "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", con relativo onere di spesa a carico del richiedente.

In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne dà pronta comunicazione all'Autorità Marittima che, eventualmente, provvede ad autorizzare, per lo stesso scopo, Guardie ai Fuochi abilitate ed iscritte nei registri di cui all'art. 68 C.N.. Qualora la sorveglianza sia espletata da Guardia ai Fuochi abilitate, queste - in caso di rifornimento da effettuare presso banchine prive di impianto antincendio adeguato - devono essere dotate di mezzi/attrezzature equivalenti a quelle in dotazione dei Vigili del Fuoco (motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma).